



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2024 SCADENZA VERSAMENTO ACCONTO 17 GIUGNO 2024

Il **17 giugno 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)** relativa all'anno **2024**.

L'acconto, per tutte le fattispecie non escluse o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 2024, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune con **Deliberazione Consiliare n. 12 in data 09/05/2023** rettificata con **Deliberazione Consiliare n. 30 del 14/12/2023**.

Se il versamento viene effettuato oltre tale data sarà dovuto il pagamento di una sanzione oltre gli interessi per il ritardo. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere, entro il **17 giugno 2024**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno 2024 con **Deliberazione consiliare n. 003 in data 14/03/2024** e di seguito riportate:

| Descrizione | IMU |
|---|-----------------------|
| Aliquota ordinaria o di base | 0,96 per cento |
| Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari a 0,76 per cento è riservata allo Stato) | 0,96 per cento |
| Aliquota per le aree fabbricabili | 0,96 per cento |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133) | 0,10 per cento |
| Aliquota per gli altri fabbricati | 0,96 per cento |
| Aliquota per i terreni agricoli | Esenti |
| Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 0,60 per cento |
| Detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze | €. 200,00 |

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2024, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per agevolare i contribuenti nella determinazione di tale valore e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune ha esercitato la facoltà di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. I contribuenti interessati possono utilizzare i valori determinati per la prima volta con Delibera di C.C. n. 21 del 28/11/2013, di anno in anno confermati, da ultimo con la citata Delibera di C.C. n. 3 del 14/03/2024.

Le abitazioni principali e le assimilate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU).

Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni richieste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è applicata nella misura del 50%.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta comunque obbligatoria la presentazione della dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

I versamenti dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune (**C485**) ed i seguenti codici tributo:

| Descrizione | Codice Tributo | |
|---|----------------|-------|
| | Comune | Stato |
| IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze | 3912 | ----- |
| IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 | ----- |
| IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili | 3916 | ----- |
| IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati | 3918 | ----- |
| IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 3930 | 3925 |

Per gli altri aspetti di maggiore dettaglio riguardanti l'applicazione dell'IMU si rinvia al **Regolamento** approvato con Deliberazione Consiliare n. 009 in data 23/07/2020.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio tributi (0974/61078 – interno 3).

Ceraso, **9 giugno 2024 (PROT. N. 2342/2024 – ALBO N. 282/2024)**

IL SINDACO
Aniello CROCAMO